

EROGAZIONI LIBERALI

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il regime di deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali disposte a favore di Ets; in questa fase transitoria i benefici si applicheranno alle Odv iscritte ai registri di cui alla Legge n. 266/1991, Onlus iscritte negli appositi registri e Aps iscritte nei registri di cui alla Legge n. 383/2000.

L'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 regola il regime fiscale delle detrazioni e deduzioni a favore delle persone fisiche, società ed enti che intendono sostenere l'attività degli Ets attraverso erogazioni liberali.

In particolare, il comma 1 dell'art. 83 prevede **per le persone fisiche** una detrazione Irpef del 30% del valore erogato in denaro/natura a favore delle Aps e delle Onlus iscritte per un importo non superiore a € 30.000,00 in ogni periodo d'imposta. La detrazione Irpef si eleva al 35% qualora l'erogazione liberale sia fatta a favore delle Odv iscritte.

Il 2° comma prevede sia **per le persone fisiche che per le società e gli enti** una deduzione dal reddito complessivo netto del 10% di quanto dichiarato; tale deduzione vale per le erogazioni effettuate in denaro e in natura.

Per quanto riguarda le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche, uffici postali o altri sistemi che garantiscono la tracciabilità.

Per quanto riguarda le erogazioni in natura, il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019, pubblicato in G.U n. 24 del 30 gennaio 2020, ha individuato le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione e i criteri e le modalità di valorizzazione della liberalità.

Si specifica che i regimi di deduzioni e detrazioni non sono cumulabili né tra loro né con altre analoghe agevolazioni previste da altre disposizioni di legge a fronte della stessa erogazione.

Si ricorda alle associazioni che possono utilizzare il modello di ricevuta per erogazioni liberali predisposto dal CSVAA (Sezione Documentazione)